

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1329 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2019

recante annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 24,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento ⁽⁵⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento ⁽⁶⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 338 del 19.12.2017, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321.

⁽³⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

⁽⁵⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 131.

⁽⁷⁾ GUL 238 del 16.9.2017, pag. 22.

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle («prodotto in esame») originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame.
- (2) La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE⁽⁸⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013⁽⁹⁾, la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («impegno»). L'impegno è stato accettato, tra l'altro, per Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, designata dal codice addizionale TARIC B914 («Zhejiang Sunflower»).
- (3) La Commissione ha inoltre adottato una decisione che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno⁽¹⁰⁾ e 15 regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori⁽¹¹⁾.
- (4) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185⁽¹²⁾ e (UE) 2016/184⁽¹³⁾ la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan ad eccezione di alcuni produttori autentici.
- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 («regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (il «regolamento antidumping di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 (il «regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 (il «regolamento antisovvenzioni di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

⁽⁸⁾ Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

⁽¹⁰⁾ GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽¹¹⁾ Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/866 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30), (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), (UE) 2016/1382 (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10), (UE) 2016/1402 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16), (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8), (UE) 2016/2146 (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4), (UE) 2017/454 (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5), (UE) 2017/941 (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43), (UE) 2017/1408 (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3), (UE) 2017/1497 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10), (UE) 2017/1524 (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11), (UE) 2017/1589 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 21) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56).

- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 (il «regolamento di abrogazione») la Commissione ha abrogato l'impegno.
- (8) Con gli avvisi 2018/C 310/06 ⁽¹⁴⁾ e 2018/C 310/07 ⁽¹⁵⁾ la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC sarebbe scaduto il 3 settembre 2018.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

- (9) In base alle condizioni dell'impegno, i produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli quali indicati dalla banca dati Bloomberg.
- (10) I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto in esame solo attraverso vendite dirette. Ai fini dell'impegno una vendita diretta era definita come vendita al primo acquirente indipendente nell'Unione oppure vendita tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno. Le vendite indirette nell'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno costituivano una violazione dell'impegno.
- (11) L'impegno chiariva inoltre, in un elenco non esaustivo, cosa costituissero una violazione dell'impegno. Tale elenco includeva in particolare la stipula di accordi di compensazione con gli acquirenti e la partecipazione ad un meccanismo commerciale che comportasse un rischio di elusione. La vendita di pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di società collegate al produttore esportatore costituiva anch'essa una violazione dell'impegno.
- (12) Con lettera del 30 settembre 2014 i servizi della Commissione hanno esplicitamente chiarito alla CCCME che, in base alle condizioni dell'impegno, le vendite relative alla costruzione di parchi solari effettuate da parti collegate costituivano una violazione dell'impegno. Dopo l'entrata in vigore dell'impegno, i servizi della Commissione hanno constatato un aumento sostanziale delle esportazioni come vendite vincolate per la costruzione di parchi solari, il che costituiva un cambiamento della configurazione degli scambi. Di conseguenza, non è più stato possibile controllare con efficacia il rispetto dell'impegno. I servizi della Commissione hanno chiesto alla CCCME di comunicare tali informazioni a tutti i produttori esportatori cinesi partecipanti all'impegno. Dette informazioni sono state inoltre ripetutamente diffuse dai servizi della Commissione in occasione di seminari organizzati nella RPC. Nel corso dei seminari i servizi della Commissione hanno fornito ai produttori esportatori numerose informazioni e spiegazioni sull'attuazione dell'impegno, tra cui le informazioni contenute nella lettera di cui sopra.
- (13) In base agli obblighi di relazione assunti con l'impegno ciascun esportatore era tenuto a presentare alla Commissione, tra l'altro, relazioni trimestrali delle proprie vendite dirette agli acquirenti indipendenti nell'Unione, delle proprie vendite a parti collegate nell'Unione e delle vendite delle proprie parti collegate al primo acquirente indipendente nell'Unione. Ciò implicava che i dati presentati in tali relazioni trimestrali dovessero essere completi e corretti e che le transazioni comunicate rispettassero appieno le condizioni dell'impegno. Le relazioni sulle rivendite nell'Unione costituivano un obbligo specifico quando il prodotto in esame veniva venduto al primo acquirente indipendente attraverso un importatore collegato. Solo tali relazioni consentivano alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente praticato dall'importatore collegato fosse conforme al PMI.
- (14) A norma dell'impegno ciascun produttore esportatore sarebbe stato responsabile anche della violazione di una delle sue parti collegate, a prescindere dal fatto che fosse o meno elencata nell'impegno.
- (15) Analogamente, i produttori esportatori si erano impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che avessero potuto presentarsi durante l'attuazione dell'impegno. I servizi della Commissione non hanno ricevuto alcuna richiesta di questo tipo da parte di Zhejiang Sunflower.

C. ABROGAZIONE DELL'IMPEGNO

- (16) L'impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha revocato la propria accettazione dell'impegno per 19 società. È emerso che 17 di esse avevano violato l'impegno mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell'impegno da parte loro. Inoltre, altre 16 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall'impegno.

⁽¹⁴⁾ GU C 310 del 3.9.2018, pag. 4.

⁽¹⁵⁾ GU C 310 del 3.9.2018, pag. 5.

- (17) Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno e ha istituito un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all'importazione («dazio variabile PMI»). Il dazio variabile PMI ha comportato che le importazioni ammissibili a cui si applicava il regime con un valore dichiarato pari o superiore al PMI non fossero soggette a dazi. Inoltre, in caso di importazione del prodotto a un prezzo inferiore al PMI, le autorità doganali avrebbero riscosso immediatamente i dazi. Il regolamento di abrogazione si applica a tutte le importazioni sdoganate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
- (18) Al momento dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione in data 1° ottobre 2017 la Commissione continuava a svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell'impegno e ha ritenuto opportuno aprire nuove inchieste per merci che erano state immesse in libera pratica mentre l'impegno era ancora in vigore. Per tali inchieste, all'atto dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica sarebbe sorta un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta fosse stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società soggette all'impegno, l'inosservanza di una o più delle condizioni dell'impegno, oppure b) laddove la Commissione riscontrasse la violazione dell'impegno con un regolamento o una decisione che si riferisse a transazioni particolari e dichiarasse nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1551 ⁽¹⁶⁾ la Commissione ha annullato le fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno mentre questo era ancora in vigore.

D. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (20) Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità doganali di uno Stato membro hanno presentato alla Commissione elementi di prova riguardanti il mancato rispetto dell'impegno da parte di Zhejiang Sunflower.
- (21) Le risultanze di cui ai considerando da 22 a 27 riguardano le asserzioni trasmesse dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 su Zhejiang Sunflower in relazione a presunte violazioni dell'impegno mentre questo era ancora in vigore.

E. MOTIVI PER ANNULLARE LE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO

- (22) Gli elementi di prova trasmessi dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 indicano che Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato hanno venduto pannelli solari nell'Unione sistematicamente al di sotto del PMI, violando così le disposizioni dell'impegno come descritto al considerando 9.
- (23) Sulla base degli elementi di prova trasmessi dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20, Zhejiang Sunflower ha messo in atto con il suo importatore collegato nell'Unione un meccanismo commerciale (ad esempio tramite commissioni sottobanco e la sottovalutazione fraudolenta dei servizi, in special modo quelli relativi ai parchi solari) finalizzato alla vendita di pannelli solari al di sotto del PMI sin dall'entrata in vigore dell'impegno.
- (24) Zhejiang Sunflower ha venduto pannelli solari al suo importatore collegato nell'Unione, il quale li ha a sua volta venduti ad acquirenti indipendenti. Sulla base degli elementi di prova trasmessi dalle autorità doganali tali acquirenti indipendenti avevano ricevuto commissioni sottobanco tramite una società collegata a Zhejiang Sunflower con sede a Hong Kong. In questo modo i prezzi di vendita finali dei pannelli solari riportati nella fattura di rivendita erano effettivamente scesi a livelli tali da determinare una violazione del PMI applicabile.
- (25) L'importatore collegato ha inoltre venduto pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di acquirenti indipendenti finali. L'importatore collegato ha negoziato con questi acquirenti finali il prezzo del pacchetto completo costituito da pannelli solari, invertitori e servizi di progettazione, appalto e costruzione. Il prezzo dei pannelli solari dichiarato in fattura era stato accresciuto al fine di rispettare il PMI applicabile mentre, per compensare l'aumento artificiale del prezzo dei pannelli solari, i prezzi dei servizi di progettazione, appalto e costruzione erano ridotti di conseguenza. In questo modo i prezzi di vendita finali dei pannelli solari riportati nella fattura di rivendita erano effettivamente scesi a livelli tali da determinare una violazione del PMI applicabile.
- (26) È emerso che un acquirente finale che aveva acquistato dei pannelli solari per la costruzione di parchi solari era in realtà collegato a Zhejiang Sunflower e apparteneva infatti allo stesso gruppo di Zhejiang Sunflower e del suo importatore collegato. La vendita di pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di società collegate all'esportatore costituiva una violazione dell'impegno (si veda il considerando 12).

⁽¹⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1551 della Commissione, del 16 ottobre 2018, recante annullamento delle fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento (UE) 2017/1570 (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 8).

- (27) Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità doganali la Commissione ha stabilito infine che Zhejiang Sunflower aveva disatteso anche i suoi obblighi di relazione. Diverse operazioni di rivendita agli acquirenti finali individuate negli elementi di prova presentati dalle autorità doganali non erano state riferite alla Commissione. Inoltre gli acquirenti indipendenti finali identificati dalle autorità doganali non erano stati dichiarati nella relazione «Elenco dei clienti» redatta dall'esportatore in linea con le condizioni dell'impegno.

F. PERTINENTI FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO

- (28) La sistematicità delle violazioni sopra indicate comporta che tutte le transazioni tra Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato sono viziate da tali violazioni. In particolare, alla luce di tale sistematicità sembrerebbe che tutte le importazioni da parte dell'importatore collegato siano potenzialmente volte, in ultima istanza, all'elusione dell'impegno attraverso le diverse tecniche sopra indicate. Le violazioni degli obblighi di relazione rendono peraltro molto difficile qualsiasi verifica delle singole transazioni da parte della Commissione.
- (29) Le operazioni di vendita effettuate da Zhejiang Sunflower e dal suo importatore collegato sono elencate nella tabella di seguito. Per i motivi indicati al considerando 28, tutte le operazioni sono risultate in violazione dell'impegno (considerando da 23 a 27):

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE14047	22.3.2014
SUNOWE14050	19.3.2014
SUNOWE14050-RE	26.3.2014
SUNOWE14175	24.6.2014
SUNOWE14199	23.7.2014
SUNOWE14307-RE	19.11.2014
SUNOWE14308-RE	19.11.2014
SUNOWE14309-RE	19.11.2014
SUNOWE15340	29.9.2015
SUNOWE15341	29.9.2015
SUNOWE15342	29.9.2015
SUNOWE15343	29.9.2015
SUNOWE15344	29.9.2015
SUNOWE15345	29.9.2015
SUNOWE15346	29.9.2015
SUNOWE15347	29.9.2015
SUNOWE13247	13.9.2013
SUNOWE13248	13.9.2013
SUNOWE13249	13.9.2013
SUNOWE13250	13.9.2013
SUNOWE13341	4.11.2013
SUNOWE13342	4.11.2013

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE13383	3.12.2013
SUNOWE13384	3.12.2013
SUNOWE13385	3.12.2013
SUNOWE13386	3.12.2013
SUNOWE13388	5.12.2013
SUNOWE13397	16.12.2013
SUNOWE13398	16.12.2013
SUNOWE13399	16.12.2013
SUNOWE13407	18.12.2013
SUNOWE13407	18.12.2013
SUNOWE13408	18.12.2013
SUNOWE13409	18.12.2013
SUNOWE13410	18.12.2013
SUNOWE13411	18.12.2013
SUNOWE13412	18.12.2013
SUNOWE13413	18.12.2013
SUNOWE14096	17.4.2014
SUNOWE14143	22.5.2014
SUNOWE14182	24.6.2014
SUNOWE14206	17.7.2014
SUNOWE14224	2.8.2014
SUNOWE14228	9.8.2014
SUNOWE14232	12.8.2014
SUNOWE14249	22.8.2014
SUNOWE14258	28.8.2014
SUNOWE14265	13.9.2014
SUNOWE14266	13.9.2014
SUNOWE14290	20.9.2014
SUNOWE14291	20.9.2014
SUNOWE14307	20.10.2014
SUNOWE14308	20.10.2014

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE14309	20.10.2014
SUNOWE14406	19.12.2014
SUNOWE14413	23.12.2014
SUNOWE14421	27.12.2014
SUNOWE14427	5.1.2015
SUNOWE15001	9.1.2015
SUNOWE15007	19.1.2015
SUNOWE15136	17.4.2015
SUNOWE15137	17.4.2015
SUNOWE15138	17.4.2015
SUNOWE15139	17.4.2015
SUNOWE15186	12.5.2015
SUNOWE15187	12.5.2015
SUNOWE15188	12.5.2015
SUNOWE15194	19.5.2015
SUNOWE15251	19.6.2015
SUNOWE15251-RE	1.7.2015
SUNOWE15278	6.7.2015
SUNOWE15279	6.7.2015
SUNOWE15280	6.7.2015
SUNOWE15281	6.7.2015
SUNOWE15350	29.9.2015
SUNOWE15351	29.9.2015
SUNOWE15352	8.10.2015
SUNOWE15353	8.10.2015
SUNOWE15421	12.11.2015
SUNOWE15435	17.11.2015
SUNOWE15435	17.11.2015
SUNOWE16023	22.1.2016
SUNOWE16025	27.1.2016
SUNOWE16055	11.3.2016

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE16056	11.3.2016
SUNOWE16075	23.3.2016
SUNOWE16075	23.3.2016
SUNOWE16076	23.3.2016
SUNOWE16107	8.4.2016
SUNOWE16108	8.4.2016
SUNOWE16119	15.4.2016
SUNOWE16120	15.4.2016
SUNOWE16121	15.4.2016
SUNOWE16128	21.4.2016
SUNOWE16133 A	27.4.2016
SUNOWE16134 A	27.4.2016
SUNOWE16135 A	27.4.2016
SUNOWE16146 A	6.5.2016
SUNOWE16147 A	6.5.2016
SUNOWE16155 A	7.5.2016
SUNOWE16156 A	7.5.2016
SUNOWE16228-A	13.6.2016
SUNOWE16229-A	13.6.2016
SUNOWE16260 A	29.6.2016
SUNOWE16261 A	29.6.2016
SUNOWE16262 A	29.6.2016
SUNOWE16263 A	29.6.2016
SUNOWE16274 A	11.7.2016
SUNOWE16275 A	11.7.2016
SUNOWE16276 A	11.7.2016
SUNOWE16277 A	11.7.2016
SUNOWE16278 A	11.7.2016
SUNOWE16279 A	11.7.2016
SUNOWE16280 A	11.7.2016
SUNOWE16281 A	11.7.2016

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE16282 A	11.7.2016
SUNOWE16283 A	11.7.2016
SUNOWE16284 A	11.7.2016
SUNOWE16285 A	11.7.2016
SUNOWE16286 A	11.7.2016
SUNOWE16287 A	11.7.2016
SUNOWE16288 A	11.7.2016
SUNOWE16289 A	11.7.2016
SUNOWE16289 A	11.7.2016
SUNOWE16308 A	5.8.2016
SUNOWE16309 A	5.8.2016
SUNOWE16310 A	5.8.2016
SUNOWE16311 A	5.8.2016
SUNOWE16312 A	5.8.2016
SUNOWE16313 A	5.8.2016
SUNOWE16314 A	5.8.2016
SUNOWE16315 A	5.8.2016
SUNOWE16316 A	13.8.2016
SUNOWE16317 A	13.8.2016
SUNOWE16318 A	13.8.2016
SUNOWE16319 A	13.8.2016
SUNOWE16320 A	13.8.2016
SUNOWE16321 A	13.8.2016
SUNOWE16322 A	13.8.2016
SUNOWE16323 A	13.8.2016
SUNOWE16324 A	13.8.2016
SUNOWE16341	23.8.2016
SUNOWE16342	23.8.2016
SUNOWE16343	23.8.2016
SUNOWE16344	23.8.2016
SUNOWE16345	5.9.2016

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE16346	5.9.2016
SUNOWE16347	5.9.2016
SUNOWE16354 A	13.9.2016
SUNOWE16355 A	13.9.2016
SUNOWE16356 A	13.9.2016
SUNOWE16357 A	13.9.2016
SUNOWE16358 A	13.9.2016
SUNOWE16359 A	13.9.2016
SUNOWE16370 A	27.9.2016
SUNOWE16371 A	27.9.2016
SUNOWE16372 A	27.9.2016
SUNOWE16373 A	27.9.2016
SUNOWE16374 A	27.9.2016
SUNOWE16378 A	29.9.2016
SUNOWE16379 A	29.9.2016
SUNOWE16380 A	29.9.2016
SUNOWE16381 A	29.9.2016
SUNOWE16382 A	29.9.2016
SUNOWE16404 A	14.10.2016
SUNOWE16405 A	14.10.2016
SUNOWE16406 A	14.10.2016
SUNOWE16407 A	14.10.2016
SUNOWE16408 A	14.10.2016
SUNOWE16415 A	21.10.2016
SUNOWE16416 A	21.10.2016
SUNOWE16417 A	21.10.2016
SUNOWE16418 A	21.10.2016
SUNOWE16419 A	21.10.2016
SUNOWE16426 A	26.10.2016
SUNOWE16427 A	26.10.2016
SUNOWE17020 A	13.2.2017

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE17021 A	13.2.2017
SUNOWE17022 A	13.2.2017
SUNOWE17023 A	13.2.2017
SUNOWE17024 A	13.2.2017
SUNOWE17025 A	13.2.2017
SUNOWE17026 A	13.2.2017
SUNOWE17027 A	13.2.2017
SUNOWE17028 A	13.2.2017
SUNOWE17029 A	13.2.2017
SUNOWE17030 A	13.2.2017
SUNOWE17034 A	20.2.2017
SUNOWE17035 A	20.2.2017
SUNOWE17041 A	27.2.2017
SUNOWE17042 A	27.2.2017
SUNOWE17044 A	28.2.2017
SUNOWE17045 A	28.2.2017
SUNOWE17049 A	3.3.2017
SUNOWE17050 A	3.3.2017
SUNOWE17051 A	3.3.2017
SUNOWE17052 A	3.3.2017
SUNOWE17053 A	3.3.2017
SUNOWE17054 A	3.3.2017
SUNOWE17055 A	3.3.2017
SUNOWE17056 A	3.3.2017
SUNOWE17060 A	8.3.2017
SUNOWE17061 A	8.3.2017
SUNOWE17103 A	10.4.2017
SUNOWE17104 A	10.4.2017
SUNOWE17105 A	10.4.2017
SUNOWE17150 A	10.5.2017
SUNOWE17151 A	10.5.2017

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE17201 A	1.6.2017
SUNOWE17202 A	1.6.2017
SUNOWE17203 A	1.6.2017
SUNOWE17204 A	1.6.2017
SUNOWE17255 A	1.6.2017
SUNOWE17372 A	5.7.2017
SUNOWE17373 A	5.7.2017
SUNOWE17374 A	5.7.2017
SUNOWE17375 A	5.7.2017
SUNOWE17376 A	5.7.2017
SUNOWE17573 A	23.9.2017

G. COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (30) Le parti interessate sono state informate delle risultanze, in particolare dell'intenzione di annullare le fatture corrispondenti all'impegno. Esse hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (31) Il produttore esportatore, il suo importatore collegato nell'Unione e 12 acquirenti indipendenti finali dell'importatore collegato hanno presentato osservazioni scritte.
- (32) Diversi acquirenti indipendenti, il produttore esportatore e il suo importatore collegato hanno chiesto un'audizione. Solo il produttore esportatore e il suo importatore collegato hanno dato seguito a tale richiesta.
- (33) L'avvocato che rappresenta il produttore esportatore e il suo importatore collegato ha inoltre chiesto una seconda audizione con i servizi della Commissione in presenza del consigliere-auditore. L'audizione è stata concessa ed ha riguardato una lettera inviata alla Commissione da un avvocato tedesco che rappresenta il produttore esportatore e il suo importatore collegato dinanzi a un'autorità giudiziaria tedesca. Sia la suddetta lettera sia la richiesta di audizione sono state presentate oltre i termini applicabili rispettivamente per presentare osservazioni e richiedere un'audizione.
- (34) La società Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato hanno sostenuto che la Commissione non può annullare le fatture corrispondenti all'impegno e ordinare una presunta riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni precedenti di pannelli solari immessi in libera pratica. A loro avviso, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi senza una previa registrazione e reintroduzione di un dazio provvisorio su tali importazioni violerebbe l'articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base nonché l'articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (35) La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso.
- (36) La Commissione ha esaminato in primo luogo l'argomentazione relativa alla presunta retroattività dell'istituzione delle misure. A tale riguardo ha osservato che a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere imposto un dazio provvisorio qualora l'inchiesta in seguito alla quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Ciò premesso, tali disposizioni non trovano applicazione in uno scenario come quello in esame. Nel caso di specie, le autorità doganali degli Stati membri sono tenute ad annullare le fatture doganali emesse a seguito dell'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame, tra cui Zhejiang Sunflower, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento di dazi antidumping e compensativi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping e dalle sovvenzioni abusive del prodotto in esame.

- (37) In altri termini, il caso in esame riguarda la revoca della sospensione temporanea del pagamento dei dazi antidumping e compensativi, in quanto le condizioni per prorogare tale sospensione del pagamento non sono più state ritenute valide. Come indicato al considerando 20 e seguenti, la Commissione ha ricevuto dalle autorità doganali di uno Stato membro informazioni che permettono di comprovare che le vendite di Zhejiang Sunflower al suo importatore collegato e le successive rivendite al primo acquirente indipendente non erano effettuate conformemente alle condizioni dell'impegno.
- (38) La Commissione ricorda che, a norma della decisione 2013/423/UE della Commissione, una violazione delle condizioni dell'impegno può consistere in fatture erronee corrispondenti a transazioni particolari ⁽¹⁷⁾. Sono tali fatture non conformi a costituire la violazione delle condizioni dell'impegno. Di conseguenza anche tali fatture devono essere annullate dalla Commissione, a garanzia del fatto che le autorità doganali degli Stati membri riscuotano l'intera obbligazione doganale dovuta da Zhejiang Sunflower e fatta salva la possibilità per le autorità doganali di riscuotere tali dazi indipendentemente dalla constatazione formale da parte della Commissione di una violazione dell'impegno sulla base delle norme generali dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013.
- (39) A tale proposito è opportuno sottolineare che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 riconoscono la competenza della Commissione, sancita dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 13 paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, non solo di riscontrare una violazione e revocare l'accettazione dell'impegno, ma anche di annullare le fatture emesse a seguito di tale impegno.
- (40) Con tale annullamento la Commissione comunica alle autorità doganali degli Stati membri che la sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi applicabili è revocata e che per le importazioni in questione devono essere riscossi dazi individuali. In tali circostanze inizia l'applicazione dei dazi definitivi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 4, dei rispettivi regolamenti di base.
- (41) La riscossione dei dazi dovuti in ogni caso non costituisce una violazione del principio di non retroattività né una violazione del principio del legittimo affidamento: la società Zhejiang Sunflower era tenuta a non violare le condizioni dell'impegno e, in cambio, beneficiava di una sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Non avendo rispettato tali condizioni, la società non può sostenere di aver acquisito un legittimo affidamento in una situazione che poteva essere modificata in determinate circostanze. Le argomentazioni contro l'annullamento delle fatture sono state respinte.
- (42) Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato hanno inoltre affermato che la Commissione non dovrebbe annullare alcune fatture relative a pannelli solari che non sono mai stati rivenduti ad acquirenti indipendenti finali, poiché tali vendite non violavano le condizioni dell'impegno. Dette parti hanno sostenuto che le fatture relative ai pannelli solari utilizzati in un parco solare costruito da una società collegata non dovrebbero essere annullate in quanto tali pannelli solari non sono stati venduti a clienti indipendenti finali bensì sono stati utilizzati dalla società collegata in un parco solare. Sempre secondo tali parti le fatture relative ai pannelli solari rimasti in giacenza sino a dopo la scadenza dell'impegno o delle misure non dovrebbero essere annullate in quanto i pannelli non sono stati rivenduti a un primo acquirente indipendente. Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato ritengono che la clausola 3.1 dell'impegno non disciplini il prezzo praticato tra due società collegate bensì soltanto il prezzo praticato al primo acquirente indipendente. Pertanto, secondo dette parti il PMI applicabile a una rivendita nell'Unione da parte di una società collegata al primo acquirente indipendente a norma della clausola 3.8 dell'impegno è il PMI applicabile al momento della rivendita e non il PMI applicabile al momento dell'importazione dei pannelli solari da parte dell'importatore collegato.
- (43) La Commissione ha osservato che le vendite di pannelli solari che non sarebbero mai stati rivenduti agli acquirenti finali sono entrate nell'Unione e sono state immesse in libera pratica con fatture corrispondenti all'impegno, e sono state quindi esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi. La Commissione, come evidenziato al considerando 12, ha informato la CCCME che le esportazioni di pannelli solari per la costruzione di parchi solari (vendite vincolate) costituivano una violazione dell'impegno. Come indicato al considerando 12, tali informazioni sono state comunicate ai produttori esportatori interessati. Infine, in base agli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali di cui al considerando 20, oltre alle esportazioni vincolate illecitamente, le società collegate coinvolte nella costruzione del parco solare hanno anche ricevuto commissioni sottobanco. L'argomentazione contro l'annullamento delle fatture relative alla costruzione di parchi solari da parte di società collegate è stata pertanto respinta.

⁽¹⁷⁾ Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26), considerando 14 e 15.

- (44) Per quanto riguarda l'argomentazione contro l'annullamento delle fatture relative a pannelli solari che non sono mai stati rivenduti ad acquirenti indipendenti finali, la Commissione ha nuovamente sottolineato che tali importazioni sono entrate nell'Unione accompagnate da fatture corrispondenti all'impegno e sono state immesse in libera pratica senza dover pagare il dazio antidumping e il dazio compensativo sulla base delle condizioni dell'impegno. Non si può quindi affermare che tali prodotti non siano soggetti all'impegno.
- (45) A sostegno della propria argomentazione le parti hanno presentato un esempio di fattura di deposito e una tabella in formato Excel che elencava alcune fatture e i riferimenti ai container corrispondenti. Nonostante le parti affermino che sia possibile produrre tutte le prove documentali del caso, detti elementi di prova non sono stati presentati. La Commissione rileva che parte della merce che non sarebbe stata rivenduta era stata importata nel 2013. La merce è pertanto rimasta in giacenza per molti anni. Ciò significa che, nel complesso, per le operazioni di questa società il nesso tra le operazioni di importazione e quelle di rivendita è completamente interrotto. In altre parole non vi è correlazione tra le merci importate e quelle rivendute. Un sistema di questo genere non può essere oggetto di monitoraggio e comporta il rischio di speculazioni in relazione al PMI.
- (46) La società Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato fondano peraltro la loro argomentazione sulla clausola 3.8 dell'impegno, in base alla quale la fattura di rivendita deve rispettare il PMI in vigore nel trimestre precedente alla data della fattura di rivendita stessa. Secondo la loro interpretazione ciò significa che se la vendita è conclusa oltre un trimestre dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione, non vi è più alcun PMI per il trimestre precedente. L'importatore collegato sarebbe quindi libero di vendere la merce al prezzo di sua scelta.
- (47) Tale interpretazione dell'impegno non è conciliabile con la struttura e la ratio complessive dell'impegno⁽¹⁸⁾. In tutto il testo dell'impegno, e in particolare alla clausola 3.1, i produttori esportatori si impegnano a rispettare il PMI anche nei casi in cui le importazioni vengono effettuate tramite un importatore collegato. È pertanto indubbio che il PMI si applica alle fatture di rivendita a prescindere dalla data in cui queste sono state emesse. Le merci importate nel quadro dell'impegno restano soggette alle condizioni dell'impegno finché non siano vendute al primo acquirente indipendente. Il PMI del trimestre più recente continua quindi ad applicarsi anche nel caso in cui venga emessa una fattura di rivendita più tardi di un trimestre dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione; questa interpretazione è infatti l'unica che rende conciliabile la clausola 3.8 dell'impegno con la struttura e la ratio complessive dell'impegno, in particolare con la clausola 3.1.
- (48) La Commissione rileva inoltre che, come indicato al considerando 23, Zhejiang Sunflower ha messo in atto con il suo importatore collegato nell'Unione un meccanismo commerciale fraudolento (ad esempio tramite commissioni sottobanco e la sottovalutazione fraudolenta di servizi) finalizzato alla vendita di pannelli solari al di sotto del PMI. Tutte le transazioni e le fatture relative ai pannelli solari venduti da Zhejiang Sunflower tramite il suo importatore collegato nel mercato dell'Unione sono pertanto ritenute viziate da tale meccanismo commerciale fraudolento, a prescindere dal fatto che i pannelli siano stati rivenduti o no ad acquirenti indipendenti nell'Unione.
- (49) Ad ogni modo, secondo quanto affermato da Zhejiang Sunflower e dal suo importatore collegato, solo parte dei quantitativi indicati nelle relative fatture corrispondenti all'impegno sarebbero ancora in giacenza. In altri termini, una parte dei quantitativi indicati nelle fatture corrispondenti è stata venduta ad acquirenti indipendenti finali in violazione dell'impegno e i quantitativi restanti non sarebbero mai stati rivenduti.
- (50) In risposta a tale asserzione la Commissione ha osservato che tutte le importazioni del prodotto in esame sdoganate e immesse in libera pratica nell'Unione devono soddisfare le condizioni dell'impegno. Ciò che conta ai fini della determinazione della corretta obbligazione doganale è pertanto se, nell'importare il prodotto in esame nell'Unione, la Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato abbiano rispettato le condizioni dell'impegno; in caso di violazione dell'impegno, i dazi diventano esigibili. Come indicato nei considerando da 20 a 22 le loro vendite, nella misura in cui rientrano nelle fatture corrispondenti all'impegno elencate nel presente regolamento, non hanno soddisfatto tali condizioni. Di conseguenza, l'eventuale pagamento del dazio antidumping o compensativo applicabile a tali prodotti non dipende dal fatto che detti prodotti siano stati rivenduti ad acquirenti indipendenti nell'Unione o tenuti in giacenza: ciò che conta è che le condizioni dell'impegno volontariamente accettate da Zhejiang Sunflower non sono state rispettate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (51) Un acquirente indipendente finale ha affermato di non aver potuto individuare nei suoi registri alcuna delle fatture elencate nel documento di divulgazione delle informazioni della Commissione. Ha inoltre affermato di aver acquistato tutti i pannelli solari da Zhejiang Sunflower nel rispetto del PMI.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2015, Surmačš, C-127/14, ECLI:EU:C:2015:522, punto 28 e giurisprudenza citata.

- (52) La Commissione osserva che gli elementi di prova raccolti dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 indicano che tale acquirente finale ha ricevuto commissioni sottobanco dall'importatore collegato nell'Unione e che il PMI applicabile non è stato rispettato. In effetti, l'acquirente indipendente finale non ha potuto individuare le fatture elencate nel documento di divulgazione delle informazioni, in quanto le fatture di cui al considerando 28 sono state emesse da Zhejiang Sunflower per il suo importatore collegato nell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (53) Un altro acquirente finale ha affermato di non essere a conoscenza di un meccanismo commerciale messo in atto dal produttore esportatore e dal suo importatore collegato e di aver acquistato pannelli solari direttamente dal produttore esportatore al di sopra del PMI.
- (54) Gli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 hanno indicato che anche tale acquirente ha ricevuto commissioni sottobanco, acquistando così i pannelli solari al di sotto del PMI applicabile. Tale acquirente finale è inoltre risultato essere collegato al produttore esportatore e alla società che ha costruito il parco solare. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (55) Nove acquirenti indipendenti finali hanno sostenuto di non essere a conoscenza di un meccanismo commerciale messo in atto dal produttore esportatore e dal suo importatore collegato e di non disporre, in qualità di acquirenti indipendenti finali e non parti dell'impegno, di informazioni relative ai livelli del PMI applicabile. Tali parti hanno inoltre affermato di non aver mai ricevuto commissioni sottobanco né di aver concordato altre pratiche illecite con il produttore esportatore o il suo importatore collegato. Infine, hanno altresì sostenuto di non aver potuto verificare i fatti loro comunicati dalla Commissione, dal momento che non vi era alcun mezzo per collegare le fatture menzionate con specifiche vendite ad esse relative.
- (56) La Commissione ha reso note le sue risultanze a tutti gli acquirenti indipendenti finali indicati nel quadro dell'impegno per garantire la trasparenza del procedimento. Gli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali di cui al considerando 20 hanno dimostrato che i pannelli solari importati dall'importatore collegato sono stati rivenduti sistematicamente in violazione dell'impegno. I nove acquirenti indipendenti non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che i loro acquisti riguardano fatture che dovrebbero essere escluse da quelle elencate al considerando 28. Come indicato al considerando 46, la Commissione ha quindi mantenuto la proposta di annullare tutte le fatture emesse da Zhejiang Sunflower per il suo importatore collegato nell'Unione. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

H. VIOLAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (57) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base e alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che Zhejiang Sunflower ha violato l'impegno mentre questo era ancora in vigore.
- (58) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/366, in vigore all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, le fatture di Zhejiang Sunflower elencate al considerando 28 sono pertanto dichiarate nulle ed è opportuno applicare i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 4 dei rispettivi regolamenti di base.
- (59) Spetta alle autorità doganali nazionali valutare se i termini di prescrizione applicabili siano scaduti in linea con le norme di cui all'articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁹⁾ e all'articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾. Trattandosi di norme sostanziali, la loro applicazione *ratione temporis* dipende dalla data di immissione in libera pratica delle merci⁽²¹⁾.
- (60) L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa e contabilizzata dalle autorità doganali nazionali conformemente agli articoli 218-220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, punto 41.

- (61) La Commissione ricorda inoltre che, qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di riportare in dette fatture eventuali riduzioni o se non sia stato rispettato il PMI.
- (62) Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o che il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza.
- (63) Allo scopo di facilitare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato dell'impegno e altre informazioni ad esso relative ai soli fini dei procedimenti nazionali sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le fatture corrispondenti all'impegno figuranti nell'elenco di cui all'allegato sono dichiarate nulle.
2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

Articolo 2

1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno emessa da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e secondo cui tale società potrebbe pertanto aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all'impegno.
2. Qualora dalla verifica di cui al paragrafo 1 emerga che nella fattura commerciale non sono stati riportati sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni al debitore di detti dazi al solo scopo di salvaguardarne i diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco delle fatture corrispondenti all'impegno emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd dichiarate nulle.

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE14047	22.3.2014
SUNOWE14050	19.3.2014
SUNOWE14050-RE	26.3.2014
SUNOWE14175	24.6.2014
SUNOWE14199	23.7.2014
SUNOWE14307-RE	19.11.2014
SUNOWE14308-RE	19.11.2014
SUNOWE14309-RE	19.11.2014
SUNOWE15340	29.9.2015
SUNOWE15341	29.9.2015
SUNOWE15342	29.9.2015
SUNOWE15343	29.9.2015
SUNOWE15344	29.9.2015
SUNOWE15345	29.9.2015
SUNOWE15346	29.9.2015
SUNOWE15347	29.9.2015
SUNOWE13247	13.9.2013
SUNOWE13248	13.9.2013
SUNOWE13249	13.9.2013
SUNOWE13250	13.9.2013
SUNOWE13341	4.11.2013
SUNOWE13342	4.11.2013
SUNOWE13383	3.12.2013
SUNOWE13384	3.12.2013
SUNOWE13385	3.12.2013
SUNOWE13386	3.12.2013
SUNOWE13388	5.12.2013
SUNOWE13397	16.12.2013
SUNOWE13398	16.12.2013
SUNOWE13399	16.12.2013

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE13407	18.12.2013
SUNOWE13407	18.12.2013
SUNOWE13408	18.12.2013
SUNOWE13409	18.12.2013
SUNOWE13410	18.12.2013
SUNOWE13411	18.12.2013
SUNOWE13412	18.12.2013
SUNOWE13413	18.12.2013
SUNOWE14096	17.4.2014
SUNOWE14143	22.5.2014
SUNOWE14182	24.6.2014
SUNOWE14206	17.7.2014
SUNOWE14224	2.8.2014
SUNOWE14228	9.8.2014
SUNOWE14232	12.8.2014
SUNOWE14249	22.8.2014
SUNOWE14258	28.8.2014
SUNOWE14265	13.9.2014
SUNOWE14266	13.9.2014
SUNOWE14290	20.9.2014
SUNOWE14291	20.9.2014
SUNOWE14307	20.10.2014
SUNOWE14308	20.10.2014
SUNOWE14309	20.10.2014
SUNOWE14406	19.12.2014
SUNOWE14413	23.12.2014
SUNOWE14421	27.12.2014
SUNOWE14427	5.1.2015
SUNOWE15001	9.1.2015
SUNOWE15007	19.1.2015
SUNOWE15136	17.4.2015
SUNOWE15137	17.4.2015

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE15138	17.4.2015
SUNOWE15139	17.4.2015
SUNOWE15186	12.5.2015
SUNOWE15187	12.5.2015
SUNOWE15188	12.5.2015
SUNOWE15194	19.5.2015
SUNOWE15251	19.6.2015
SUNOWE15251-RE	1.7.2015
SUNOWE15278	6.7.2015
SUNOWE15279	6.7.2015
SUNOWE15280	6.7.2015
SUNOWE15281	6.7.2015
SUNOWE15350	29.9.2015
SUNOWE15351	29.9.2015
SUNOWE15352	8.10.2015
SUNOWE15353	8.10.2015
SUNOWE15421	12.11.2015
SUNOWE15435	17.11.2015
SUNOWE15435	17.11.2015
SUNOWE16023	22.1.2016
SUNOWE16025	27.1.2016
SUNOWE16055	11.3.2016
SUNOWE16056	11.3.2016
SUNOWE16075	23.3.2016
SUNOWE16075	23.3.2016
SUNOWE16076	23.3.2016
SUNOWE16107	8.4.2016
SUNOWE16108	8.4.2016
SUNOWE16119	15.4.2016
SUNOWE16120	15.4.2016
SUNOWE16121	15.4.2016
SUNOWE16128	21.4.2016

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE16133 A	27.4.2016
SUNOWE16134 A	27.4.2016
SUNOWE16135 A	27.4.2016
SUNOWE16146 A	6.5.2016
SUNOWE16147 A	6.5.2016
SUNOWE16155 A	7.5.2016
SUNOWE16156 A	7.5.2016
SUNOWE16228-A	13.6.2016
SUNOWE16229-A	13.6.2016
SUNOWE16260 A	29.6.2016
SUNOWE16261 A	29.6.2016
SUNOWE16262 A	29.6.2016
SUNOWE16263 A	29.6.2016
SUNOWE16274 A	11.7.2016
SUNOWE16275 A	11.7.2016
SUNOWE16276 A	11.7.2016
SUNOWE16277 A	11.7.2016
SUNOWE16278 A	11.7.2016
SUNOWE16279 A	11.7.2016
SUNOWE16280 A	11.7.2016
SUNOWE16281 A	11.7.2016
SUNOWE16282 A	11.7.2016
SUNOWE16283 A	11.7.2016
SUNOWE16284 A	11.7.2016
SUNOWE16285 A	11.7.2016
SUNOWE16286 A	11.7.2016
SUNOWE16287 A	11.7.2016
SUNOWE16288 A	11.7.2016
SUNOWE16289 A	11.7.2016
SUNOWE16289 A	11.7.2016
SUNOWE16308 A	5.8.2016
SUNOWE16309 A	5.8.2016

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE16310 A	5.8.2016
SUNOWE16311 A	5.8.2016
SUNOWE16312 A	5.8.2016
SUNOWE16313 A	5.8.2016
SUNOWE16314 A	5.8.2016
SUNOWE16315 A	5.8.2016
SUNOWE16316 A	13.8.2016
SUNOWE16317 A	13.8.2016
SUNOWE16318 A	13.8.2016
SUNOWE16319 A	13.8.2016
SUNOWE16320 A	13.8.2016
SUNOWE16321 A	13.8.2016
SUNOWE16322 A	13.8.2016
SUNOWE16323 A	13.8.2016
SUNOWE16324 A	13.8.2016
SUNOWE16341	23.8.2016
SUNOWE16342	23.8.2016
SUNOWE16343	23.8.2016
SUNOWE16344	23.8.2016
SUNOWE16345	5.9.2016
SUNOWE16346	5.9.2016
SUNOWE16347	5.9.2016
SUNOWE16354 A	13.9.2016
SUNOWE16355 A	13.9.2016
SUNOWE16356 A	13.9.2016
SUNOWE16357 A	13.9.2016
SUNOWE16358 A	13.9.2016
SUNOWE16359 A	13.9.2016
SUNOWE16370 A	27.9.2016
SUNOWE16371 A	27.9.2016
SUNOWE16372 A	27.9.2016
SUNOWE16373 A	27.9.2016

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE16374 A	27.9.2016
SUNOWE16378 A	29.9.2016
SUNOWE16379 A	29.9.2016
SUNOWE16380 A	29.9.2016
SUNOWE16381 A	29.9.2016
SUNOWE16382 A	29.9.2016
SUNOWE16404 A	14.10.2016
SUNOWE16405 A	14.10.2016
SUNOWE16406 A	14.10.2016
SUNOWE16407 A	14.10.2016
SUNOWE16408 A	14.10.2016
SUNOWE16415 A	21.10.2016
SUNOWE16416 A	21.10.2016
SUNOWE16417 A	21.10.2016
SUNOWE16418 A	21.10.2016
SUNOWE16419 A	21.10.2016
SUNOWE16426 A	26.10.2016
SUNOWE16427 A	26.10.2016
SUNOWE17020 A	13.2.2017
SUNOWE17021 A	13.2.2017
SUNOWE17022 A	13.2.2017
SUNOWE17023 A	13.2.2017
SUNOWE17024 A	13.2.2017
SUNOWE17025 A	13.2.2017
SUNOWE17026 A	13.2.2017
SUNOWE17027 A	13.2.2017
SUNOWE17028 A	13.2.2017
SUNOWE17029 A	13.2.2017
SUNOWE17030 A	13.2.2017
SUNOWE17034 A	20.2.2017
SUNOWE17035 A	20.2.2017
SUNOWE17041 A	27.2.2017

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno	Data
SUNOWE17042 A	27.2.2017
SUNOWE17044 A	28.2.2017
SUNOWE17045 A	28.2.2017
SUNOWE17049 A	3.3.2017
SUNOWE17050 A	3.3.2017
SUNOWE17051 A	3.3.2017
SUNOWE17052 A	3.3.2017
SUNOWE17053 A	3.3.2017
SUNOWE17054 A	3.3.2017
SUNOWE17055 A	3.3.2017
SUNOWE17056 A	3.3.2017
SUNOWE17060 A	8.3.2017
SUNOWE17061 A	8.3.2017
SUNOWE17103 A	10.4.2017
SUNOWE17104 A	10.4.2017
SUNOWE17105 A	10.4.2017
SUNOWE17150 A	10.5.2017
SUNOWE17151 A	10.5.2017
SUNOWE17201 A	1.6.2017
SUNOWE17202 A	1.6.2017
SUNOWE17203 A	1.6.2017
SUNOWE17204 A	1.6.2017
SUNOWE17255 A	1.6.2017
SUNOWE17372 A	5.7.2017
SUNOWE17373 A	5.7.2017
SUNOWE17374 A	5.7.2017
SUNOWE17375 A	5.7.2017
SUNOWE17376 A	5.7.2017
SUNOWE17573 A	23.9.2017